



Città di Amalfi

REGOLAMENTO

DEL “MERCATO DEL CONTADINO A KM ZERO”

(Approvato con delibera di C.C. n. 9 del 30/01/2017
Modificato con delibera di C.C. n. 16 del 02/05/2017)

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Partecipazione

Art. 3 - Normativa di riferimento

Art. 4 - Definizioni

Art. 5 - Ubicazione e caratteristiche del mercato Il Mercato del Contadino

Art. 6 - Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi

Art. 7 Gestione degli spazi commerciali

Art. 8 - Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio

Art.. 9 - Obblighi degli assegnatari di posteggio

Art. 10- Prodotti agricoli in vendita

Art. 11- Vendita ed altre attività consentite

Art. 12 - Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

Art. 13 - Controlli e Sanzioni

Art. 14 - Danni a Terzi

Art. 15 - Norme Finali

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Amalfi istituisce un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007, denominato "MERCATO DEL CONTADINO"

L'istituzione del mercato ha lo scopo di :

- promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- promuovere la conoscenza della cultura rurale;
- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita, anche attraverso il coinvolgimento delle Scuole del territorio e degli Istituti di formazione;
- individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti avendo come riferimento la stagionalità, la tipicità e qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici I.G.P. e D.O.P.;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

Art. 2 - Partecipazione

Possono partecipare al mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.228/2001, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, la cui azienda abbia sede e svolga la propria attività in Costiera Amalfitana o in Provincia di Salerno.

Articolo 3 – Normativa di riferimento

Il D.Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano. Il D.M. 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065, della Legge 27/12/2006, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi. Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità

competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Articolo 4 - Definizioni

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse". Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge". Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art.1 - comma 2 - D.Lgs. 228/2001). Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art. 1 - comma 1094 - L. 27/12/2006, n. 296)

Articolo 5 – Ubicazione e caratteristiche del mercato Il Mercato del Contadino

Si effettuerà su aree pubbliche ed avrà le seguenti caratteristiche:

- Luogo di svolgimento: Amalfi - Piazza Municipio;
- Dimensioni: posteggi aventi dimensione di 9 mq. (3x3 mt);
- Giorni di svolgimento e orari: i giorni di svolgimento e gli orari verranno stabiliti ogni anno con apposito atto di Giunta;
- In caso di indisponibilità della sede abituale o per particolari occasioni, con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, il mercato può essere soppresso, spostato in altro luogo o ad altra data, o modificato negli orari. La localizzazione dell'area di svolgimento del mercato, la dislocazione ed il numero dei posteggi possono essere modificati con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 6 – Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi

Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a n. 10 posteggi da mq. 9 cadauno (3x3 mt.) come da planimetria 1 allegata, a singoli imprenditori agricoli

o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/01 nonché di cui all'art. 2 del presente regolamento, che abbiano inviato, come indicato in apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, la domanda di partecipazione, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Comune o a questa conforme. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per azienda, per le associazioni e/o cooperative è possibile l'assegnazione di più stalli. La stessa avverrà nel rispetto del presente regolamento, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

1. Azienda in possesso della certificazione "biologica" I.G.P. e/o D.O.P. ubicata nel territorio del Comune di Amalfi;
2. Azienda ubicata nel territorio del Comune di Amalfi;
3. Azienda ubicata nel territorio della Costiera Amalfitana;
4. Azienda in possesso della certificazione "biologica" I.G.P. e/o D.O.P. ubicata nel territorio del Parco Regionale dei Monti Lattari;
5. Azienda ubicata nel territorio Provinciale.

In caso di posteggi liberi o temporaneamente non occupati, questi verranno assegnati di volta in volta agli imprenditori agricoli che abbiano già presentato domanda allo Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive con accoglimento della medesima, ovvero saranno assegnati dal Personale di Polizia Municipale agli imprenditori che dovessero presentarsi il giorno di effettuazione del mercato, tenendo conto dei criteri di priorità sopraindicati, previa regolarizzazione della domanda. L'operatore assegnatario di posteggio deve comunicare almeno una settimana prima al Comune l'eventuale assenza.

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa, dai soci in caso di cooperative agricole o società e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art.1, comma 1094 L 27/12/2006, n.296, nonché da personale dipendente di ciascuna impresa.

Articolo 7 – Gestione degli spazi commerciali

La gestione del Mercato del Contadino è assunta dal Comune di Amalfi.

Nell'area del mercato la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare strutture ed attrezzature proprie quali: banchi di vendita, gazebo, tavoli, sedie, ecc.

E' consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci.

In ogni caso gli operatori devono:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

Sotto l'aspetto igienico sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.

Articolo 8 - Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio

Il Comune per il primo periodo sperimentale si impegna a:

- dare pubblicità al mercato;
- concedere l'area in esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- predisporre punti per la raccolta dei rifiuti.

Articolo 9 – Obblighi degli assegnatari di posteggio

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, e devono, inoltre:

- esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti differenziati in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
- i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati nella propria azienda.

Articolo 10 - Prodotti agricoli in vendita

I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:

- provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero da aziende agricole nel rispetto del limite di prevalenza di cui all'art.2135 del codice civile;
- essere conformi alla disciplina in materia di igiene e degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento CE 853/2004;
- essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.

Articolo 11 - Vendita e altre attività consentite

Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento concordate con l'ente comunale e organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici a tale attività;

- la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari), nel rispetto delle norme igienico- sanitarie vigenti.

Articolo 12 - Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti. Periodicamente verranno effettuate delle rilevazioni da parte del Comune di Amalfi relativamente ai prezzi applicati da parte degli operatori ai consumatori con riferimento ad un paniere di prodotti di pari qualità. Tali prezzi verranno correlati con quelli raccolti nell'ambito della "Rilevazione dei prezzi al consumo" organizzata dall'ISTAT al fine di fornire un'indicazione di massima dei prezzi rilevati sul Mercato degli Agricoltori.

Articolo 13 – Controlli e Sanzioni

Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 e del presente Regolamento. In caso di tre violazioni, commesse anche in tempi diversi, alle suddette disposizioni normative e alla normativa vigente in materia igienico - sanitaria, l'imprenditore agricolo verrà escluso dal Mercato.

Le violazioni al presente disciplinare sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, con una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 con le modalità e procedure previste dalla Legge 689/1981.

L'autorizzazione è revocata:

- Perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo;
- Qualora, nel caso di sub ingresso per atto tra vivi, non sia stato comunicato l'avvenuto sub ingresso entro il termine di un mese dal trasferimento in gestione o in proprietà;
- Qualora, nel caso di sub ingresso mortis-causa, lo stesso, non sia stato comunicato entro un anno.

Articolo 14 - Danni a Terzi

L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte di partecipanti.

Articolo 15 – Norme Finali

Per quanto non richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia. Articolo 17 – Allegata Planimetria dell'area di mercato .